

IN BREVE n. 07 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

COSA E' L'ONAOSI?

Opera Nazionale Assistenza Orfani sanitari Italiani

L'**Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani** (in acronimo **ONAOSI**) è un ente prevido-assistenziale che - su base mutualistica - eroga prestazioni economiche in favore degli orfani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari (e, in particolari circostanze, dei figli di tali sanitari) nonché verso «i contribuenti in condizioni di vulnerabilità». Deriva le sue finanze dai contributi di categoria.

E' sorta nel 1874 dall'idea del dott. Luigi Casati: creare un'opera d'assistenza per gli orfani dei medici. Con una sottoscrizione tra sanitari promossa dai professori Carlo Ruata e Lorenzo Bruno viene stipulata una convenzione con l'Istituto "Sant'Anna" di Perugia.

Con R.D. del 20 luglio 1899 l'ente è eretto in "Ente morale" come *Collegio-convitto per i figli orfani dei Sanitari italiani in Perugia*: e nel 1901 viene inaugurato a Perugia il primo convitto.

Nel 1901, su iniziativa del deputato perugino Cesare Faniⁱ, il Parlamento rende obbligatorio il contributo per tutti «i medici chirurghi, veterinari e farmacisti esercenti nel Regno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni», ammettendo per gli altri il contributo libero.

Durante la seconda guerra mondiale e subito dopo rischiò di scomparire, ma ad opera del prof. Raffaello Silvestrini e al Comune di Perugia si riprese e nel 1995 il Dlgs 509/1994 l'Onaosi da ente pubblico si trasformò in Fondazione di diritto privato.

La mission dell'ONAOSI, attraverso le varie modalità statutarie di intervento, è sostenere, educare, istruire e formare i giovani per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere al mondo professionale e del lavoro. L'Ente eroga prestazioni in favore degli orfani e, in talune condizioni, dei figli dei sanitari contribuenti (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti) nonché dei contribuenti stessi in condizioni di vulnerabilità e non autosufficienza. Dal 2013, oltre a confermare l'impegno a sostegno delle fragilità, si aggiungono infatti ulteriori concreti sussidi in favore dei sanitari contribuenti in condizioni di non autosufficienza.

ONAOSI dal sito

EU Institutions Interrail

Scadenza: 26 febbraio 2024 12:00

Bando e modulistica per la partecipazione al viaggio studio a Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo dal 14 al 20 aprile 2024.

La **Fondazione ONAOSI** in collaborazione con l'**Associazione dei Collegi Universitari Europei (EUCA)** propone il viaggio studio a **Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo** che si svolgerà dal **14 al 20 aprile 2024**.

L'obiettivo è di fornire un'esperienza interattiva e culturale per comprendere meglio l'importanza della storia e delle istituzioni dell'Unione Europea.

I 10 partecipanti avranno l'opportunità unica di viaggiare in modo sostenibile utilizzando i pass Interrail giovani, validi per 5 giorni di viaggio in treno.

Per presentare domanda è necessario avere meno di 30 anni, avere un'adeguata conoscenza della lingua inglese ed essere iscritti come studenti regolari (non fuori corso e non ripetenti) per l'anno accademico 2023/2024 ai corsi di laurea triennale e magistrale di qualsiasi provenienza accademica.

Gli studenti assistiti parteciperanno in forma gratuita e potranno usufruire di un contributo di € 300,00 a persona per le spese di viaggio ed eventuali extra.

In caso di posti residui è prevista la partecipazione degli studenti universitari (non assistiti) figli di contribuenti, che dovranno corrispondere ad EUCA la quota di partecipazione di € 1.080,00 e farsi carico delle spese per il viaggio e gli extra.

Le domande dovranno pervenire all'indirizzo mail scuola.formazione@onaosi.it entro le ore **12 del 26 febbraio 2024**.

Per informazioni è possibile telefonare allo **075 5869531** oppure scrivere a: scuola.formazione@onaosi.it

- [Scarica il bando e la modulistica per Assistiti](#)
- [Scarica il bando e la modulistica per Non Assistiti](#)

Vademecum e modulistica prestazioni in denaro per assistiti 2023-2024

Sono disponibili il Vademecum per le prestazioni in denaro e la modulistica anno scolastico e accademico 2023/2024.

Il Vademecum è ad uso esclusivo degli **assistiti ONAOSI** (soggetti a cui è già stato riconosciuto il titolo alle prestazioni ai sensi dell'art. 6 dello Statuto) ed è volto a fornire indicazioni in merito alle prestazioni in denaro previste dalla Fondazione per l'anno scolastico ed accademico 2023/2024. Si prega di consultare il vademecum prima di inoltrare le domande di contributo.

Si segnala che rispetto all'anno scolastico e accademico precedente è stata introdotta una **nuova tipologia di contributo in denaro a supporto degli assistiti** con disturbi specifici di

apprendimento e diagnosi certificata di **DSA** e/o con disturbo da **deficit di attenzione/iperattività** e diagnosi certificata di **ADHD**.

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione relativi alle prestazioni ONAOSI è possibile telefonare all'**Ufficio Assistenza** della Fondazione (**075/5869230**, centralino **075/5869511**) dal lunedì al venerdì, preferibilmente nella fascia oraria **9.00-13.00** (contatto: assistenza@onaosi.it), oppure rivolgersi agli **Uffici di Servizio Sociale** competenti territorialmente.

[Saluto del Presidente Onaosi](#)

[Scarica il vademecum e la modulistica](#)

Start & Go Abroad 2023/2024

Scadenza: 15 febbraio 2024 13:00

Corsi intensivi di inglese ONLINE. 25 posti per gli assistiti e 5 per i figli dei contribuenti. Scadenza: ore 13 del 15 febbraio 2024.

Il programma **Start & Go Abroad** prevede l'attivazione di corsi intensivi di lingua inglese per il conseguimento delle certificazioni **Cambridge English**.

I corsi si svolgeranno **ONLINE**, in modalità sincrona con frequenza obbligatoria la mattina dal lunedì al venerdì, a partire dall'**11 marzo 2024**.

Per ottenere il certificato sarà necessario sostenere e superare l'esame finale con la commissione del **Cambridge English Language Assessment** che si svolgerà **IN PRESENZA a PERUGIA** tra fine maggio e inizi di giugno.

Il programma si rivolge a diplomati/laureati di età inferiore ad anni 30.

Per gli assistiti è previsto un contributo in denaro fino a un massimo di **€ 500,00**, pari alle spese documentate di viaggio con mezzi pubblici, spese di vitto e alloggio per sostenere l'esame finale in presenza a Perugia

Il costo di partecipazione per i figli dei contribuenti è di **€ 680,00** da corrispondere direttamente alla scuola erogatrice.

Per informazioni relative al corso è possibile telefonare al n. **075.5869531** oppure al n. **075.5869511** (centralino telefonico).

L'indirizzo di posta elettronica a cui fare riferimento è il seguente: start@onaosi.it

[Scarica il bando e la modulistica per gli Assistiti](#)

[Scarica il bando e la modulistica per i non Assistiti](#)

Soggiorno di studio della lingua all'estero 2023/2024

Scadenza: 28 febbraio 2024

È disponibile il modello di domanda per l'assegnazione del contributo in denaro. Scadenza 28 febbraio 2024.

Si informano gli assistiti che la domanda relativa al contributo in denaro per "soggiorno di studio all'estero per corsi di lingua straniera 2023/2024" deve pervenire alla Fondazione ONAOSI **entro**

il 28 febbraio 2024 a pena di decadenza (non fa fede la data di spedizione, bensì la data di arrivo alla Fondazione).

Il contributo è riservato agli assistiti (orfani ed altri fattispecie di cui all'art. 6 dello Statuto) della Scuola Secondaria di Primo grado (ultimi due anni) e Secondo grado non ripetenti e agli studenti universitari non fuori corso e non ripetenti.

Per informazioni relative al contributo è possibile telefonare al n. 075/5869230 oppure al n. 075/5869511.

[Scarica il modello di domanda](#)

ARAN-SEGNALAZIONI Newsletter n.3 del 9 febbraio 2024

Orientamenti applicativi **Comparto Funzioni Locali**

CFL245

Il personale autorizzato a lavorare in modalità da remoto può essere adibito a turni?

Come espressamente indicato all'art. 68 comma 3 del CCNL 16.11.2022 "Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico."

In virtù del suddetto comma, il lavoratore che presta la propria prestazione in modalità a distanza, da remoto, può certamente lavorare per turni ai sensi di quanto regolato dall'art. 30 del CCNL 16.11.2022, senza nessuna distinzione di trattamento giuridico/economico rispetto ai lavoratori in presenza, in relazione alla tipologia di prestazioni da rendere.

Orientamenti applicativi **Comparto Sanità**

CSAN143

L'indennità di turno prevista dall'art. 106, commi 1 e 2 del CCNL comparto sanità 2019-2021, derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, è da riconoscere singola o doppia nel caso in cui il dipendente effettui 2 turni di lavoro articolati in smonto di mattina e monto di sera?

L'indennità giornaliera prevista dall'art. 106 del CCNL in oggetto si applica "al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni". Con tale formulazione è stata innovata la definizione di personale "turnista", e ciò a prescindere dal fatto che esso operi su due o tre turni; il focus dunque non è più tanto

la persona quanto piuttosto il *modello organizzativo del servizio* (servizi attivati per un minimo di dodici ore e articolati su almeno due turni) cui si fa riferimento, indipendentemente dal turno svolto (che pertanto può anche essere un solo turno), purché non esentato dall'effettuazione dei turni. Il fatto che parte del personale effettui un solo turno rientra nell'ambito dell'attività gestionale di competenza esclusiva dell'Azienda poiché rappresenta una precisa scelta della stessa, stante il potenziale impiego di tale personale nell'arco temporale di apertura del servizio.

L'art. 106, comma 2, dispone inoltre il riconoscimento dell'indennità giornaliera pari a 2,07 euro sia nel giorno montante che nel giorno smontante il turno notturno e la sua non corresponsione per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.

Nel caso tuttavia di due turni consecutivi il cui momento di termine del primo turno e di inizio del secondo turno ricadano nella stessa giornata, l'indennità da riconoscere al dipendente è una sola: il comma 2 infatti precisa che l'indennità di che trattasi si riferisca alla giornata (*..compete una indennità giornaliera..*) e non al singolo turno; il concetto è rappresentato nella seguente figura:

giorno 1	21 ↓	indennità giornaliera € 2,07
giorno 2	7 21 ↓	indennità giornaliera € 2,07
giorno 3	7	indennità giornaliera € 2,07

Nel caso dunque di due turni consecutivi come nell'esempio, spettano complessivamente, 3 indennità giornaliere di € 2.07 ciascuna che si cumula no con l'indennità notturna prevista dal comma 3 dell'art. 106.

Si precisa inoltre che l'indennità di cui all'art. 106, comma 2, rientra anche il personale già beneficiario della precedente indennità di cui all'art. 86, comma 5 del CCNL 2016-2018 potendo lo stesso svolgere la propria attività nell'ambito della fascia di operatività dell'UO/Servizio di assegnazione: esso non sarà pertanto più beneficiario dell'ex indennità di cui all'art. 86, comma 5 del CCNL 2016-2018 (disapplicata) bensì dell'indennità di turno giornaliera di € 2.07. L'art. 86, comma 5 del CCNL 2016-2028 infatti, è stato disapplicato con il comma 2 dell'art. 38 (Decorrenza e disapplicazioni del Titolo III) del CCNL del Comparto Sanità del 02.11.2022 laddove tale indennità è stata utilizzata per il parziale finanziamento dell'istituto degli incarichi

La remunerazione del personale che effettua il servizio notturno è, invece, gestita nel comma 3 ed è aggiuntiva all'indennità giornaliera di cui si è appena trattato: in tal modo si è operato il superamento del modello precedente che prevedeva un equilibrio di turni mensili nell'effettuazione degli stessi.

CSAN141

La titolarità di un incarico di funzione organizzativa, di cui all'art. 31, comma 3 del CCNL comparto sanità 2019-2021, è compatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale?

La disposizione dell'art. 31 comma 3 del CCNL 2.11.2022 esclude la conferibilità degli incarichi di funzione organizzativa al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e pertanto ribalta la disciplina precedente del CCNL del 21.05.2018 secondo cui la possibilità di conferire incarichi al personale a tempo parziale riguardava anche gli incarichi di organizzazione (e non quelli professionali) qualora il valore economico fosse previsto in

misura inferiore a 3.227,85 euro. La seguente scheda permette di individuare puntualmente le tipologie di incarico compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale:

Area	Complessità	Possibilità Tempo parziale
Area del personale di elevata qualificazione		NO
Area dei professionisti della salute e dei funzionari	base	SI
	media	NO
	elevata	NO
Area degli assistenti e degli operatori	base	SI
	media	SI
	elevata	SI

CSAN140

Per il personale amministrativo operante nei Servizi/U.O. la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 107, comma 2 del CCNL comparto sanità 2019-2021 per particolari UO o Servizi è da ritenersi esclusa?

L'indennità per l'operatività nei servizi di cui all'art. 107, comma 2 del CCNL del 2.11.2022 del comparto sanità ha conglobato al suo interno precedenti indennità quali ad es. di terapia intensiva, sub-intensiva ma anche l'ex indennità ADI e l'indennità SerT.

Nell'effettuare tale operazione di omogeneizzazione, da un lato è stato individuato un valore unico rispetto i valori precedenti, diversi fra loro, e dall'altro sono stati individuati i destinatari nell'ambito dei ruoli e delle aree quanto più aderenti alla precedente situazione: tale operazione comporta l'erogazione dell'indennità giornaliera in oggetto al solo personale specificamente indicato nella tabella di cui al comma 2, escludendo il personale di qualsiasi area del ruolo amministrativo. Il comma 3 dell'art. 107 prevede la possibilità di integrare in contrattazione integrativa solo le UO/Servizi e gli importi, ma non i ruoli destinatari.

CSAN134a

Come si applica la disciplina che regola il servizio di pronta disponibilità, di cui all'art. 44 del CCNL comparto sanità 2019-2021, a personale dipendente con rapporto a tempo parziale di cui all'art. 74 del medesimo CCNL?

Ai sensi dell'art. 74 comma 5 del CCNL 2019-2021, il personale del comparto a tempo parziale verticale assicura (quindi senza il previo consenso) per intero le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni nei periodi di servizio anche in giornate diverse da quelle relative all'orario di lavoro concordate.

Il successivo comma 6 dell'art. 74 precisa che:

- al suddetto personale si applica l'art. 44 (servizio di pronta disponibilità) del medesimo CCNL per quanto attiene la remunerazione e il limite massimo mensile di sette turni;
- poiché le prestazioni rese a seguito di chiamata in pronta disponibilità sono svolte oltre l'orario di lavoro concordato, esse soggiacciono ai limiti quantitativi per l'effettuazione di

prestazioni di lavoro supplementare (art. 75, comma 2) e, in ogni caso, non possono superare il limite di n. 102 ore annue individuali.

SEZIONE GIURIDICA

Consiglio di Stato

Sentenza 10559/2023/

Impiego pubblico – Funzioni Centrali – Termine di prescrizione del diritto al riconoscimento della maggiorazione scatti stipendiali

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il termine di prescrizione del diritto al riconoscimento all' inclusione della maggiorazione di sei scatti stipendiali, ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e art. 21 della legge n. 232/1990, nel trattamento di fine servizio (c.d. indennità di buonuscita) inizia a decorrere con la data di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto. (Riforma T.A.R. Veneto Sez. I, 13 febbraio 2023, n. 196.)

Consiglio di Stato – sentenza n. 10559 del 21 nov. 2023

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza 32832/2023

Impiego pubblico – Sanità – Medici e personale ospedaliero e della ASL – Lavoro straordinario e notturno- art. 36 Costituzione – artt. 2107 e 2108 cc, direttive Europee 93/104/CE e 2000/34/CE – artt. 17 e 65 del CCNL 6.12.1996 ed art. 38 del CCNL 10.2.2004

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte sottolinea come già si sia ripetutamente espressa sulla disciplina del lavoro straordinario della dirigenza medica (ex aliis: Cass., Sez. L, 28 giugno 2022, n. 20801; 7 agosto 2020 n. 16855; 5 agosto 2020 n. 16711; 25 giugno 2020 n. 12629; 22 giugno 2020 n. 12201), individuando la normativa di riferimento nell'art. 62, commi 2 e 3 e art. 65, comma 3, del CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, a tenore dei quali il compenso per il lavoro straordinario viene riconosciuto soltanto in casi specificamente previsti (come per la attività connessa alle guardie mediche o alla pronta disponibilità: artt. 19 e 20 del medesimo CCNL cit.) mentre il superamento dell'orario di lavoro è in genere compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il superamento dell'orario per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario; tale principio - affermato dalla Sezioni Unite nell'arresto del 17 aprile 2009 n. 9146 in relazione a dirigente medico incaricato della direzione di struttura - è stato in seguito ribadito per tutti i dirigenti medici, anche in posizione non apicale ed è stato confermato nella vigenza dei contratti collettivi dei successivi quadrienni, CCNL 8.6.2000 e CCNL 3.11.2005 (Cass. n. 16855/2020 cit.; Cass. n. 28787/2017; Cass. 4 giugno 2012 n. 8958); va evidenziato, inoltre, che l'art. 80 dello stesso CCNL del 5 dicembre 1996 stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio ed essere previamente autorizzate; il lavoro straordinario resta dunque limitato a specifiche prestazioni aggiuntive, come guardie mediche e pronta disponibilità, ma in tal caso sulla base della previa autorizzazione del datore di lavoro, la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo (Cass. n. 16711/2020; Cass. n. 7348/2017).

Corte di Cassazione sezione Lavoro – Ordinanza n. 32823 del 9 nov. 2023

DA CONVENZIONATO A DIPENDENTE, CHE FINE FANNO I CONTRIBUTI?

da il Giornale della Previdenza Enpam - n.5 del 9 febbraio 2024

Ma i soldi versati sul fondo di medicina generale, per chi farà lo specialista ospedaliero, che fine faranno?



Lettere
al
Giornale

Gentile Dottore,

partiamo dal presupposto che i contributi versati all'Enpam non si perdono mai perché anche nel caso in cui non si raggiungono i requisiti minimi per la pensione, si ha diritto alla restituzione.


Detto ciò, ci sono vari modi per mettere insieme i periodi contributivi maturati presso enti diversi e

prendere poi la pensione.

Una è la ricongiunzione che permette di riunire tutti i contributi sotto un unico tetto, trasportando quelli relativi a posizioni cessate, cioè maturati presso enti previdenziali ai quali non si versa più. In questo modo riceverà un'unica pensione, pagata da un unico ente. Si può fare domanda in qualsiasi momento della carriera lavorativa, ma prima si ricongiungono i contributi versati, meno costerà farlo, anche perché nella maggioranza dei casi la ricongiunzione ha un costo.

Le altre due ipotesi, cioè il cumulo o la restituzione dei contributi, possono essere prese anche poco prima di andare in pensione. Con il cumulo, che a differenza della ricongiunzione è sempre gratuito, si possono mettere insieme i periodi contributivi non coincidenti, per raggiungere i requisiti per il pensionamento. La pensione viene materialmente accreditata dall'Inps ma è composta dalle quote pagate dai vari enti previdenziali, in questo caso l'Enpam e l'Inps.

In ogni caso è consigliabile, visti anche i tempi che vedono sempre più medici tornare sui propri passi nelle scelte professionali, valutare attentamente costi e benefici delle diverse scelte.



NON CAPISCO ... PERCHÉ? (mpe)

Se lavorando hai versato fior di contributi per la tua futura pensione, hai anche versato fior di tasse.

La pensione è strettamente collegata nel sistema retributivo, con precisi calcoli attuariali, alla prestazione «pensione» e più ancora con maggior evidenza di calcolo anche nel sistema contributivo.

Giustamente, più hai versato e tanto maggiore è la prestazione.

Nel meccanismo previdenziale si prevede che nel tempo si debba rispettare il così detto potere d'acquisto delle future prestazioni: la perequazione automatica.

Ma ahimè nella esasperazione di trovare soldi ti incolpano di prendere troppo rispetto ad altri che, avendo versato meno o addirittura avendo versato un bel nulla, hanno una pensione chiamiamola «bassa» e allora, scusa opportunistica, ti tagliano i soldi che ti spetterebbero della perequazione automatica colla giustificazione del «chi più ha, più deve dare» ... ma si ignora che parallelamente più ha dato e più giustamente paga anche di tasse e quindi soldi per la doverosa assistenza ... insomma si paga due volte un balzello confondendo e mescolando in una unica pentola la previdenza (prestazione di un diritto che spetta) colla doverosa fiscalità (dovere di tutti i cittadini) che già si paga in stretto rapporto all'entità della pensione. Nella mia ignoranza del «far i conti»

mi chiedo però perché si mescola un dovuto previdenziale colla scusa che esiste un bisogno assistenziale? è giusto replicare le richieste per la prestazione assistenziale? Quale la risposta? ...

A proposito, ho letto di recente le precisazioni di assistenza e di previdenza che molto bene le puntualizzano :

- l'**assistenza** ha come preciso obiettivo quello di tutelare i soggetti in condizione di bisogno; è attuata direttamente dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali attraverso erogazioni economiche o mediante prestazioni sociali specifiche, comunque con risorse derivanti dalla fiscalità generale;
- la **previdenza** ha diversa origine ed obiettivo: si alimenta attraverso i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro durante l'attività lavorativa per maturare il diritto, al termine della prestazione lavorativa, ad una "retribuzione differita".

e allora? ... e intanto sei spremuto sistematicamente come un limone con un sistema peggiore delle tasse, perché ti rimane attaccato in permanenza *usque ad finem* ... e di più, anche nella eventuale reversibilità. Infatti una imposta (tassa) ti colpisce e via, il sistema del blocco della perequazione ti colpisce invece con riduzioni strutturali permanenti e crescenti: infatti anche le possibili indicizzazioni future saranno applicate ad importi di pensione ovviamente sempre più ridotti. Sì cari amici non è un prelievo indiretto unico, ma un prelievo che si ripete e amplifica ogni anno che segue! Insomma è una gabella perenne sino alla morte, no anzi sino alla morte dell'eventuale coniuge superstite!!! Non una tassa annuale...

Coll'inflazione vengono aumentati gli stipendi e le buste paga dei lavoratori, ma vengono tagliate le pensioni ... le «vere» pensioni per le quali si sono versati fior di contributi a valore corrente ... grazie, grazie mille!

Da ultimo un'altra domanda: un Governo può annullare con una legge una sentenza già emessa e, inoltre, della Corte Costituzionale? può un Governo interferire sulle sentenze della Corte Costituzionale? Mi consta che solo ai Giudici spetta emanare le sentenze...e che queste vanno rispettate.

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - PROGRAMMA EMISSIONI

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Carte-valori postali programma di emissione per l'anno 2024:

**ALLEGATI A PARTE - Programma emissioni Francobolli Italia 2024
(documento 039)**

MEDICI OSPEDALIERI, SU TFR DIFFERITO SI APRE SPIRAGLIO PER PAGAMENTO INTERESSI

da Doctor33 di mercoledì 7 febbraio 2024 a cura di Mauro

Miserendino
Novità positive per i dipendenti pubblici il cui trattamento di fine rapporto è notoriamente differito: una situazione che genera disparità di trattamento rispetto ai lavoratori del privato

Sembrano esserci spiragli di novità positive per i dipendenti pubblici il cui trattamento di fine rapporto è notoriamente differito: una situazione che genera disparità di trattamento rispetto ai

lavoratori del privato. Lo scorso 11 dicembre il Ministero dell'Economia ha emanato un decreto che ridetermina gli interessi legali. E che è stato ripreso dall'Inps a inizio anno con la circolare 5 a firma del Dg Vincenzo Caridi. In questa circolare, l'Istituto che eroga pensioni e tfr anche ai medici ospedalieri prende atto che da quest'anno il saggio degli interessi legali è rideterminato al 2,5 % annuo. A tale percentuale ammonteranno le sanzioni civili in caso di cifre in precedenza non pagate e poi interamente rese al pubblico esattore e sui contributi in scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2024. Poi l'Inps aggiunge che "Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2024". In relazione a ciò, "la misura dell'interesse del 2,5 % si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024". Quindi, ipotizza Marco Perelli Ercolini, esperto di pensioni e vicepresidente della Federazione sanitari pensionati e vedove-Federspev, il nuovo tasso di interesse dovrebbe potersi calcolare anche sulle dilazioni con le quali da alcuni anni vengono pagati alcuni tipi di pensionamento nel settore pubblico e soprattutto i Tfr e le buonuscite dei lavoratori del pubblico impiego, dagli insegnanti alla polizia ai medici ospedalieri».

Perelli Ercolini sottolinea come questi interessi non siano mai stati corrisposti e come in passato l'Inps non avesse fatto menzione del pagamento. «Al contrario, se il lavoratore chiede un anticipo pensionistico, quest'ultimo funziona come un prestito e il pensionando deve pagare un tasso di interesse», dice Perelli. Che ricorda: «Il tema del differimento del Tfr per i dipendenti pubblici è finito due volte alla Corte Costituzionale». Nel 2019 con la sentenza 159, la Consulta ha spiegato che il pagamento in ritardo dei TFR, avviato dai decreti-legge 79/1997 e 138/2011, non contrasta con il principio di proporzionalità della retribuzione (articolo 36 Costituzione) anche perché trattasi di intervento temporaneo per esigenza di spesa pubblica e non di misura definitiva. Ma nel 2022, dopo che il Tar Lazio aveva ravvisato nuovamente un vulnus nel diritto costituzionale alla giusta retribuzione di un dipendente pubblico, con Sentenza 130 del 23 giugno la Consulta ha ritenuto illegittima la dilazione di questi pagamenti, e ha ricordato come secondo il dl 79/97 alla erogazione dei Tfr vada dato corso "entro i successivi 3 mesi (dopo i 24 della dilazione di pagamento, o i 6 in caso di raggiunti requisiti per la pensione di vecchiaia ndr), decorsi i quali sono dovuti gli interessi". Recita la sentenza: "La lesione delle garanzie costituzionali determinata dal differimento della corresponsione delle prestazioni in esame esige un intervento riformatore prioritario" (...) "non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalla presente pronuncia". «Sono sentenze negative per i ricorrenti ma contengono aperture di cui a nostro avviso non si può non tenere conto – conclude Perelli – e in particolare i sindacati medici sono chiamati a battere un colpo».

AGENZIA ENTRATE - RIFORMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, dà attuazione al primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – [Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216](#)

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 2/E del 6.02.2024 (documento 040)

MATERNITÀ COMUNALE, ECCO GLI IMPORTI FISSATI PER IL 2024

da PensioniOggi a cura di Valerio Damiani

Fissati dal Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri gli

importi da corrispondere nel 2024 per le madri sprovviste di tutela obbligatoria.

La maternità comunale nel 2024 vale **404,17€ al mese** e può essere concessa in presenza di un ISEE non superiore a **20.221,13€**. Lo rende noto in un comunicato apparso in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 31 del 7 febbraio 2024) il Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'aumento fa seguito all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che lo scorso anno ha registrato una variazione al rialzo del 5,4%. (continua)

LEGGI IN

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/maternita-comunale-ecco-gli-importi-fissati-per-il-2024>

PROGRAMMA NUMISMATICO 2024 ZECCA ITALIANA

ALLEGATI A PARTE - Programma Numismatico Anno 2024 della Zecca Italiana (documento 041)

VADEMECUM SU CERTIFICAZIONI DI MALATTIA, RICETTE SSN E PIANI TERAPEUTICI da OMCeOMI NewsLetter n.8/2024

Giunge dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FROMCeO) della Lombardia il “Vademecum su certificazioni telematiche di malattia, corretta compilazione ricetta SSN, rinnovi piani terapeutici su farmaci di cui alle note AIFA 97/99/100”, prodotto allo scopo di rafforzare la collaborazione fra Medici Ospedalieri e Medici del Territorio anche al fine di ridurre al minimo segnalazioni ed esposti che portino a procedimenti disciplinari.

Il documento si propone di fare chiarezza sui doveri burocratici nella gestione congiunta del paziente complesso previsti dalla normativa vigente al fine di evitare inutili rimandi, perdite di tempo, incomprensioni e conseguenti disagi per il paziente.

[Vademecun FROMCeO](#)

INPGI - GIORNALISTI, NOVITÀ 2024 da DplMo - fonte: Inpgi

L'INPGI, in data 7 luglio 2024, ha pubblicato tre circolari riguardanti gli aspetti previdenziali e retributivi per i giornalisti, per l'anno 2024:

- Circolare n. 3 del 07/02/2024 – Rivalutazione delle pensioni ed aggiornamento dei valori delle prestazioni previdenziali ed assistenziali per l'anno 2024
- Circolare n. 2 del 07/02/2024 Gestione INPGI (Liberi Professionisti) – contributi minimi 2024; Liquidazione una-tantum ex art. 28 del Regolamento; Contribuzione volontaria 2024; Iscritti alla Gestione separata INPGI che ricoprono cariche di Amministratore Locale ex art. 81 e 86 del D.lgs. 267/2000 – Adempimenti contributivi.
- Circolare n. 1 del 07/02/2024 – A) Gestione INPGI (co.co.co.) – Valori minimi e massimali

retributivi e contributivi per il 2024; B) rateazione debiti contributivi; C) aggiornamento procedura DASM.

ALLEGATI A PARTE – INPGI Circolare n.1 del 7.02.2024 (documento 042)
INPGI Circolare n.2 del 7.02.2024 (documento 043)
INPGI Circolare n.3 del 7.02.2024 (documento 044)

INAIL - ASSICURAZIONE PER I GIORNALISTI TITOLARI DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO da DplMo - fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 6 del 7 febbraio 2024, con la quale, ad integrazione della circolare n. 53 del 6 dicembre 2023, sono state fornite le istruzioni operative per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal 1° gennaio 2024 dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

ALLEGATI A PARTE – INAIL Circolare n.53 del 6.12.2023 (documento 045)
INAIL Circolare n.6 del 7.02.2024 (documento 046)

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI



- Emissione di un francobollo celebrativo degli Accordi di Villa Madama, nel 40° anniversario, emissione congiunta con lo Stato Città del Vaticano
 - Data di emissione: 13 febbraio 2024

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONI PER IL FIGLIO CHE SVOLGE IL SERVIZIO CIVILE la Posta di Nuovo Fisco Oggi

*Un figlio studente universitario a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno svolge servizio civile nazionale con un compenso dal 03/11/2008 di 433,80 euro mensile. Tale compenso determina la non corresponsione delle detrazioni per figlio a carico? Dovrò comunicare al mio datore di lavoro la cancellazione delle detrazioni? Il figlio dovrà produrre il modello 730 essendo proprietario della sola abitazione principale? **E.G.***

Risponde Antonina Giordano

Se il reddito complessivo dello studente (ovvero il reddito dell'abitazione principale + il compenso per il servizio civile) supera l'importo di 2840,51 euro, non può essere considerato fiscalmente a carico dei genitori e quindi questi dovranno comunicare ai rispettivi datori di lavoro di non aver diritto alle detrazioni per figli a carico. Poiché a partire da quest'anno il datore di lavoro può

riconoscere le detrazioni per figli a carico solo a seguito di apposita richiesta avanzata dal dipendente, che indica di avervi diritto e in che misura, la comunicazione di non spettanza delle detrazioni per figli a carico dovrà essere prodotta solo se il beneficio era stato inizialmente richiesto. Il figlio, titolare dell'abitazione principale e del reddito derivante dal servizio civile, non è tenuto alla presentazione del 730. Infatti, per redditi dell'ammontare indicato (433,80 euro per due mensilità e reddito dell'abitazione principale che non concorre al reddito imponibile in quanto onere deducibile), la detrazione per redditi di lavoro dipendente (o assimilato al lavoro dipendente, quale è quello erogato per il servizio civile) è maggiore dell'imposta. Il reddito erogato per il servizio civile deve comunque essere certificato con un CUD.

RESPONSABILITÀ MEDICA DA INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA

Tribunale sez.civile di Rieti, interessanti le puntualizzazioni del giudice

➤ per l'accertamento di responsabilità medica da interventi di chirurgia estetica:

"in materia di responsabilità medica da interventi di chirurgia estetica, il danno differenziale deriva dalla comparazione fra il risultato effettivamente ottenuto e l'efficienza estetica che il paziente, data la condizione preesistente, avrebbe conseguito in caso di intervento ben eseguito e ben riuscito".

➤ in tema di lesione del diritto all'autodeterminazione:

"nulla può essere riconosciuto a titolo di lesione del diritto all'autodeterminazione, per non essere stata la paziente informata in ordine ai possibili esiti ed ai rischi dell'intervento. In primo luogo, infatti, dall'istruttoria orale è emerso come il (medico) abbia acquisito il consenso dei genitori della paziente, allora minorenni, in forma verbale (...). In secondo luogo, si osserva che nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente, ove l'intervento abbia cagionato danno alla salute con colpa del sanitario, intanto può trovare riconoscimento il diritto al risarcimento (...) della lesione del diritto alla autodeterminazione, in quanto il paziente dimostri che non si sarebbe sottoposto all'intervento se correttamente informato, non potendosi configurare, ipso facto, un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'imprevedibilità di danni in re ipsa nell'attuale sistema della responsabilità civile".

ALLEGATI A PARTE - Trib. di Rieti - Sent. n.525 del 19.10.2023 (documento 047)

MANCANO I MEDICI DI FAMIGLIA (mpe)

Mancano i medici, in particolare i medici di base. Si dice colpa della gobba pensionistica e del numero chiuso con unica soluzione attrarre i camici bianchi dall'estero.

Ma i vertici che controlli hanno fatto sulla programmazione? Coi sistemi moderni è facile prevedere negli anni i bisogni...era meglio quando con carta e matita si facevano i conti!!! e intanto si gioca sulla salute oppure si vuole distruggere il SSN gioiello invidiato di tutela della salute? e si grida **colpa all'immobilismo dell'intero sistema universitario**, scaricando il fardello col dichiararlo incapace di ampliare la platea degli studenti di medicina, adeguandola all'aumentato fabbisogno nazionale di nuovi camici bianchi...NO COMMENT!

Anche la Corte dei Conti ha lanciato l'allarme: *"Il SSN soffre di una crisi sistemica e non garantisce più alla popolazione un'effettiva equità di accesso alle prestazioni sanitarie...soffre di*

una crisi sistemica accentuata dalla “fuga” del personale sanitario, non adeguatamente remunerato”.

MEDICI SPECIALIZZANDI a cura di Chiara di Lorenzo - Ufficio legislativo FNOMCeO

L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitaria non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato o di quello autonomo, perché non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra tale attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi in quanto questi emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante.

Pertanto, la rivalutazione annuale e la rideterminazione triennale dell'importo della borsa di studio (d.lgs. 257/91) è soggetto a prescrizione decennale.

«... l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato o di quello autonomo, perché non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra tale attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi in quanto questi emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non Corte di Cassazione - copia non ufficiale 8 costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante».

«Il credito concernente la rivalutazione annuale e la rideterminazione triennale dell'importo della borsa di studio spettante ai medici specializzandi ex art. 6 della legge n. 257 del 1991 è soggetto a prescrizione decennale e non quinquennale, considerato che tale credito non è né liquido né esigibile, che la mancata quantificazione, messa a disposizione e corresponsione delle relative somme da parte della P.A. costituisce una forma di inadempimento indiretto degli obblighi gravanti sul nostro paese in ragione della sua adesione all'Unione europea e che l'importo pagato non è assimilabile alla retribuzione dei pubblici impiegati, non rappresentando un corrispettivo dell'attività dei detti medici».

Corte di Cassazione Sez. Lavoro Civile - Ordinanza n. 2913 del 10 gennaio 2024 dep. il 31.01.2024

CORTE DEI CONTI - INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2024 RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ

Interessanti i capitoli sulle pensioni e sulla sanità

■ [RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ](#)

■ [RELAZIONE PROCURA GENERALE](#)

LEGGI IN QUOTIDIANOSANITA':

L'allarme della Corte dei Conti: "Ssn soffre di una crisi sistemica e non garantisce più alla popolazione un'effettiva equità di accesso alle prestazioni sanitarie"

La magistratura contabile: "La tendenza, ormai già da diversi anni, appare lenta ma costante: da un Servizio Sanitario Nazionale incentrato sulla tutela del diritto costituzionalmente garantito, a tanti

diversi sistemi sanitari regionali, sempre più basati sulle regole del libero mercato. Il Ssn dopo aver sostenuto l'impatto della pandemia, soffre di una crisi sistemica accentuata dalla "fuga" del personale sanitario, non adeguatamente remunerato"

[L'allarme della Corte dei Conti: "Ssn soffre di una crisi sistemica e non garantisce più alla popolazione un'effettiva equità di accesso alle prestazioni sanitarie" - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](https://quotidianosanita.it)

AGENZIA DELLE ENTRATE - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Sono proprietaria di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. Acquisirò per successione la proprietà di altro immobile che si trova in un altro Comune, dove vorrei trasferire la residenza. Posso richiedere in sede di successione le stesse agevolazioni.

Risponde Paolo Calderone

Per usufruire dei benefici fiscali relativi all'acquisto della "prima casa" la norma dispone che devono ricorrere le condizioni indicate nella [nota II-bis - Tariffa Parte prima articolo 1](#) del "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"

Oltre alla residenza nel Comune in cui si trova l'immobile da acquistare (che non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9) è richiesto che l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le stesse agevolazioni.

Dal 2016, tuttavia, i benefici fiscali sono stati estesi anche a chi è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a patto che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dall'acquisto (anche se per successione o donazione) del nuovo immobile. Nel rispetto di tale ultima condizione, quindi, la risposta al quesito è positiva.

INPS - UNIEMENS: LAVORATORI IN COMANDO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 632 del 12 febbraio 2024, comunica la corretta esposizione nel flusso **UNIEMENS**

dei **lavoratori in comando presso pubbliche amministrazioni**, la cui posizione contributiva è contraddistinta dal CSC 3.01.01.

Per la sistemazione delle eventuali "Note di rettifica" relative ai periodi pregressi, il datore di lavoro deve procedere con l'invio di flussi di variazione.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 632 del 12.02.2024 (documento 048)

MEDICO DI FAMIGLIA - RICETTE e CERTIFICATI

Il Garante delle privacy ha sanzionato un medico di famiglia che ha lasciato le ricette per i suoi pazienti in un contenitore sul muro esterno del proprio studio.

E' consentito ai medici di lasciare ai pazienti ricette e certificati presso le sale di attesa dei propri studi o presso le farmacie al personale delle stesse per la consegna ai pazienti o al suo delegato purchè in busta chiusa.

Lasciare le ricette e i certificati alla portata di chiunque, incustodite o in vaschette poste sui banconi delle farmacie potrebbero far violare la privacy del paziente.

Il Garante ha precisato che le procedure, in vigore già da tempo, consentono ai medici di lasciare ai pazienti ricette e i certificati presso le sale d'attesa dei propri studi o presso le farmacie, senza doverglieli necessariamente consegnare di persona. Per impedire la conoscibilità da parte di estranei di dati delicati, come quelli sanitari, è però indispensabile che ricette e certificati vengano consegnati in busta chiusa. La busta chiusa è tanto più necessaria nel caso in cui non sia il paziente a ritirare i documenti, ma una persona da questi appositamente delegata.

Ha inoltre ricordato che "i medici di medicina generale, in qualità di titolari del trattamento, devono adottare idonei accorgimenti per garantire – anche nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi – il rispetto del diritto alla riservatezza del paziente, nell'osservanza delle misure che il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) prescrive in ambito sanitario".

(in comunicato 14 novembre 2014 del Garante della Privacy)

INAIL - REVISIONE TABELLE MALATTIE PROFESSIONALI INDUSTRIA E AGRICOLTURA

da DplMo – fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 7 del 15 febbraio 2024, con la quale, informa circa l'intervenuta revisione delle tabelle delle malattie professionali nei settori dell'industria e dell'agricoltura.

Le nuove tabelle conservano la struttura a tre colonne che ricalca quella delle tabelle precedentemente in vigore.

Al riguardo si rappresenta che affinché la malattia professionale venga qualificata come tabellata devono essere rispettati contemporaneamente i contenuti delle tre colonne, riferiti alla malattia stessa.

- Nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale. Le malattie nosologicamente definite sono identificate dal codice ICD-10 (International statistical classification of diseases and related health problems 10th Revision).
- Nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione "lavorazioni che espongono all'azione di...", seguita dall'indicazione dell'agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, come per esempio nell'ipoacusia da rumore.
- Nella terza colonna, infine, è riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

Sul piano operativo, pertanto, a fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale "tabellata", la presunzione legale d'origine opera laddove siano accertate contemporaneamente:

- l'esistenza della patologia nosologicamente indicata;
- l'adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;
- la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

L'Inail potrà superare la presunzione legale d'origine professionale della patologia certificata solo ed esclusivamente dimostrando una o più delle seguenti condizioni:

- l'assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella;
- che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata;
- che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all'azione dell'agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata;
- che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa;
- che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. Di fatto, la manifestazione² della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.

Le principali modifiche apportate nella nuova formulazione delle tabelle sono le seguenti:

- eliminazione nella prima colonna della sottovoce "altre malattie" a seguito del rilievo statistico di una sostanziale carenza di denunce relative a tali casi. In definitiva restano tabellate esclusivamente le malattie elencate;
- eliminazione della voce relativa all'Anchilostomiasi, unica malattia professionale da agenti biologici presente nelle precedenti tabelle dell'industria e dell'agricoltura. Come peraltro precisato in più occasioni dall'Inail, anche di recente per i casi di infezioni da SARS-CoV-2, le patologie infettive sono inquadrate, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali: in questi casi, infatti, la causa violenta è equiparata a quella virulenta;
- introduzione del termine cronico per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche sia acute secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l'azione dell'agente patogeno diluito nel tempo;
- l'aggettivazione non occasionale presente nella precedente tabellazione è stata sostituita con la locuzione abituale e sistematica in accordo ai principi definiti nella circolare Inail del 24 luglio 2008, n. 47, ove si chiarisce che, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione l'adibizione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l'assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia;
- è stato inserito il termine maligno per rafforzare nelle specifiche voci l'esclusione delle patologie tumorali benigne (per esempio mesotelioma maligno). Sono state inoltre inserite le seguenti patologie neoplastiche: tumore maligno della laringe e carcinoma del polmone tra le malattie causate da esposizione a nebbie e vapori di acido solforico e altri acidi inorganici forti, l'epatocarcinoma tra le malattie causate da cloruro di vinile, il tumore maligno della laringe e dell'ovaio tra le malattie da asbesto, il carcinoma del nasofaringe tra le malattie causate da polveri di legno e il tumore maligno del polmone tra le malattie causate da esposizione a radon. Sono stati inoltre specificati i tumori causati da radiazioni ionizzanti.

[Le Tabelle](#)

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 7 del 15.02.2024 (documento 049)

INPS - CONTRIBUTO 2023 PER LE SPESE RELATIVE A SESSIONI DI PSICOTERAPIA da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 34 del 15 febbraio 2024, fornisce le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo per l'anno 2023, a seguito dell'entrata in vigore del [decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 24 novembre 2023](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 347 del 15.02.2024 (documento 050)

VEDI ANCHE in PensioniOggi

IL BONUS PSICOLOGO RADDOPPIA E DIVENTA STRUTTURALE a cura di Valerio Damiani

Si rinnova il bonus psicologo, il contributo una tantum per la fruizione di sedute psicoterapeutiche destinato alle persone fisiche con Isee non superiore a 50.000€.

Domande entro il 31 maggio 2024 per l'annualità 2023.

Sale il contributo massimo erogabile: per gli ISEE inferiori a 15.000€ il contributo sarà di 1.500€ annui, 1.000€ per gli ISEE tra 15.000 e 30.000€ e 500€ sino a 50.000€.

[**https://www.pensioniooggi.it/notizie/fisco/il-bonus-psicologo-raddoppia-e-diventa-strutturale**](https://www.pensioniooggi.it/notizie/fisco/il-bonus-psicologo-raddoppia-e-diventa-strutturale)